

**NALON
SINCHETTO**

2° edizione

Conto Terzi 2011

Trasporti nazionali con autocarri.

- Conto proprio/conto terzi
- Scheda di trasporto
- Trasporto di collettame
- Autotrasporto abusivo
- La filiera
- Documenti del conducente



Indice

Prefazione.....	pag. 3
Introduzione.....	3
1. Trasporto in Conto Proprio e Trasporto per Conto Terzi. Quadro normativo.....	5
2. Come capire se si sta effettuando trasporto in conto proprio o per conto terzi.....	6
2.1 Caratteristiche del trasporto in conto proprio	8
2.2 Sanzioni per l'attività di autotrasporto conto terzi senza iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.....	9
2.3 Procedura operativa in caso di accertamento di attività di autotrasporto abusivo.	11
2.4 Trasporto in conto terzi con veicolo non adibito a tale uso.	12
3. La filiera.	13
3.1 L'individuazione dei soggetti che compongono la filiera.	16
3.1.1 Documenti commerciali.	17
3.1.2 Scheda di trasporto (SDT).	18
3.1.3 Contratto di trasporto.	21
3.1.4 Equipollenza dei documenti di trasporto	22
3.1.5 Il trasporto di collettame e altri trasporti esenti da Scheda di trasporto o documenti equipollenti.	23
3.2 Violazioni nell'ambito della Scheda di Trasporto ovvero di documento equipollente.....	25
3.2.1 Mancata o incompleta compilazione della SDT	25
3.2.2 Mancato aggiornamento della SDT.	26
3.2.3 Alterazione della SDT.	27
3.3 Procedura operativa per mancanza della SDT, o documenti equipollenti, a bordo del veicolo.	28
4. Responsabilità della filiera.	29
4.1 Il sanzionamento della filiera in caso di violazione al C.d.S.	29
4.1.1 Individuazione della filiera.	31
4.1.2 Verifica delle responsabilità.	31
4.1.3 Sanzionamento della filiera	35
4.2 Procedure operative per il sanzionamento della filiera in caso di trasporto abusivo.	36
5. I documenti del conducente.	38
5.1. Titoli occorrenti a bordo in base al ruolo ricoperto del conducente all'interno dell'impresa.	38
5.2. Documenti da avere a bordo per chi esercita il conto terzi su veicolo a noleggio.	41
6. Segnalazione delle violazioni in materia di autotrasporto agli enti dello Stato.....	42

APPENDICE

- Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 coordinato con le modifiche introdotte da Decreto Legislativo 22/12/2008 n. 214 e Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2010, n. 127.	Pag. 45
- SDT di stampo ministeriale.	60
- Modello ministeriale di richiesta del Contratto di Trasporto.	61
- Grafico responsabilità concorsuale	62

Prefazione.

Con il D.L. 103/2010 per la terza volta si interviene sull'impianto della Legge 286/2005. Probabilmente non sarà l'ultima volta.

L'autotrasporto di merce è un settore troppo importante per l'economia del paese.

La fittissima rete di trasporti su gomma che collega le aziende tra loro è, infatti, il punto di forza del ricchissimo tessuto di piccole medie imprese.

La delicatezza di questi "fili invisibili", di questa nervatura dell'economia italiana, è confermata dall'alto numero di addetti impiegati ogni giorno dal settore dell'autotrasporto e dal suo indotto.

Purtroppo molto spesso, per avere un risparmio economico e per cercare di abbreviare i tempi, si infrangono le regole. Secondo i dati in possesso del Ministero dei Trasporti, un trasporto internazionale su dieci è abusivo, la metà di questi per eludere i controlli falsifica licenze e documenti, il venti per cento dei trasporti su tratte locali è abusivo, un trasporto su due non ha al seguito i documenti obbligatori per il trasporto in conto terzi.

Questa dispensa, a cui gli autori auspicano di aver dato un taglio pratico, vuole essere uno strumento "pronto all'uso" per formare il personale delle polizie locali al controllo dei mezzi commerciali che ogni giorno percorrono le strade italiane.

Serghei Nalon

serghei.hours@gmail.com

Giulio Sinchetto

sinca12@gmail.com

Introduzione

Per molti anni, un importante strumento operativo per il controllo del trasporto di merce su strada è stata la legge n. 298/1974, che regolando il trasporto di cose su strada per conto terzi, prevedeva sanzioni amministrative per chi effettuasse trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all'Albo degli autotrasportatori, e per chiunque effettuasse trasporto di cose in conto proprio senza licenza (se con veicolo superiore a 6 t m.c.p.c.) o violando le prescrizioni della legge stessa.

Recentemente, l'intera materia ha subito una radicale riorganizzazione, anche sotto la spinta di un allineamento normativo alle regole europee. Con questo allineamento, **ad oggi chi esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi tonnellaggio e a qualsiasi titolo deve essere iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.**

Nell'arco di pochi anni si sono susseguiti diversi decreti legislativi in materia di autotrasporto: il D.leg 286/2005, che ha assoggettato alle regole della 298/74 anche chi trasporta per conto terzi con veicoli di m.c.p.c. inferiore a 6 t, ha introdotto le responsabilità del committente e del caricatore, oltre a quella del vettore, ha istituito la C.Q.C.; il D.leg 214/2008, che ha modificando in parte il 286/2005, ha introdotto elementi completamente nuovi come la c.d. responsabilità della filiera e la Scheda di Trasporto per chi esercita l'autotrasporto per conto terzi; il D.leg. 103/2010 che ha semplificato l'accertamento di responsabilità della filiera e il procedimento sanzionatorio per il trasporto abusivo.

Sicuramente, il punto di equilibrio normativo in questo settore, è ancora lontano. Nella prospettiva di un lavoro operativo in strada, vale però la pena di fare un riassunto della situazione venutasi a delineare ad oggi.

La presente dispensa intende fare chiarezza nell'applicazione delle normative riguardo il trasporto di merce su strada effettuato con veicoli di m.c.p.c inferiore alle 6 t, cioè con autoveicoli e autocarri. Tale tipologia di trasporto si riscontra principalmente in ambito locale ed urbano, svolta dai c.d. "padroncini". In un periodo di frequente aggiornamento normativo, come quello degli ultimi anni, l'utilizzo di veicoli di 3,5 t m.c.p.c., poteva rappresentare uno strumento per eludere le regole dell'autotrasporto per conto terzi, poiché i limiti di riferimento delle normative erano spesso superiori. La Circolare Ministeriale del 10 Agosto 2009 (Circolare Prot. n. 300/A/10142/09/108/8/3) *"Abusivismo nel settore dell'autotrasporto. Protocollo d'Intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Interno. Coordinamento operativo delle azioni di controllo"* evidenzia come sia proprio nel settore dei trasporti con autocarri leggeri su tratte locali, che nascono e prosperano fenomeni di abusivismo che portano a storture del mercato e delle regole di concorrenza, danneggiando in prima istanza gli operatori regolari.

In detta circolare si legge:

"Controllo del trasporto in conto proprio

L'abusivo impiego di veicoli per il trasporto in conto proprio, in alcuni settori di trasporto e, soprattutto in ambito locale ed urbano, rappresenta lo strumento per eludere le regole dell'autotrasporto in conto terzi. Infatti, attraverso questo illecito comportamento, possono essere eluse le rigide regole di accesso al mercato che, invece, rappresentano lo strumento per garantire la corretta e sicura gestione dell'attività di autotrasporto.

In tale ambito, che richiede soprattutto la piena collaborazione ed il massimo impegno delle Polizie Locali, devono essere significativamente aumentati i controlli che dovrebbero tendere anche all'accertamento di eventuali elusioni fiscali che sono necessariamente correlate al fenomeno dell'abusivismo di cui trattasi.

In tale settore, particolare attenzione deve essere dedicata al rispetto delle norme che impongono ai soggetti autorizzati a trasportare in contro proprio di documentare adeguatamente la provenienza delle merci trasportate. Infatti, è proprio attraverso l'elusione di tali regole che si concretizza l'illecita attività di trasporto abusivo."

In questa circolare le Polizie Locali sono individuate come i soggetti deputati alle verifiche di trasporti effettuati su aree urbane e locali, in collaborazione con gli altri organi di Polizia Stradale.

1. Trasporto in Conto Proprio e Trasporto per Conto Terzi.

Quadro normativo:

- **Trasporto in conto proprio:** è libero, non serve alcuna licenza né autorizzazione. Pertanto qualsiasi persona può essere intestataria di un veicolo per trasporto cose in conto proprio avente una m.c.p.c. pari o inferiore a 6t, senza che debba giustificare tale possesso in relazione a esigenze lavorative o commerciali. (cfr. art. 83 C.d.S.)
- **Trasporto per conto terzi:** è necessaria l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori per chi esercita l'autotrasporto di cose per conto terzi con veicoli, anche se presi a noleggio, di portata superiore a 1,5 t m.c.p.c.¹ e per chi esercita con mezzi a tonnellaggio inferiore o uguale a 1,5 t. m.c.p.c. (cfr D.leg 286/2005)
Tale distinzione è necessaria solamente per i requisiti riguardo l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

Attenzione. L'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi è stato istituito con la Legge 6 giugno 1974, n. 298. L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, le imprese devono avere i seguenti requisiti :

- Se intendono svolgere l'attività con veicoli di **m.c.p.c. superiore a 1,5 t** : *onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale.*
- Se intendono svolgere l'attività con veicoli di **m.c.p.c. pari o inferiore a 1,5 t** : *onorabilità, verificata tramite controlli antimafia e presso il casellario giudiziario.*²

La legge finanziaria del 2008 (Legge 244/2007, articolo 2, comma 227.) ha irrigidito ulteriormente l'accesso al mercato di autotrasportatori di merce per conto terzi, per i

¹ Definizione di trasporto abusivo in conto terzi contenuta nell'Allegato 1 "PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CONTRO L'ABUSIVISMO NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO", art.3, comma 1, alla Circolare Ministeriale 10142 del 10/08/2009.

² "Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo". Il DM 28 aprile 2005, n. 161 art. 1 c. 1, ha abbassato il limite da 3,5 t, come era inizialmente previsto nel D.Leg. 395/2000, a 1,5 t.

soggetti che intendono svolgere, *ex novo*, tale mestiere a partire dal 1 gennaio 2008, assoggettando, *de facto*, l'intero settore ad un regime di licenza.

Chiunque intenda svolgere *ex novo* l'attività di autotrasportatore con mezzi a m.c.p.c. superiore a 1,5 t - oltre alle tre caratteristiche sopra riportate – dovrà, in alternativa:

- a) aver acquisito per cessione di azienda altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un originale o una copia conforme all'originale dell'atto di cessione debitamente registrato);
- b) aver acquisito l'intero parco veicolare, purché composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad euro 3, da altra impresa, che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un estratto cronologico o una copia del Certificato di Proprietà, dai quali risultino la trascrizione del trasferimento al cessionario del veicolo o dei veicoli costituenti il parco stesso, nonché con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà del cedente;
- c) aver acquisito in disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio) ed "immatricolato" autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola per la circolazione.

Si precisa che il termine "immatricolato" va necessariamente inteso come immissione in circolazione sia di un veicolo di prima immatricolazione, sia di un veicolo usato, fermo restando il rispetto della categoria euro 3.³

Quindi, oggi, chiunque voglia iniziare l'attività di autotrasportatore di merce per conto terzi, alla guida di mezzi a m.c.p.c. superiore a 1,5 t deve:

- Non avere subito condanne (onorabilità);
- Aprire una fideiussione di 50.000 euro più 5.000 euro per ogni mezzo aggiuntivo (idoneità finanziaria);
- Superare un esame (idoneità professionale);
- Acquistare una licenza da un soggetto che cede l'attività ovvero acquistare il parco veicolo, di categoria non inferiore ad euro 3, da altra azienda regolare che ceda l'attività ovvero acquistare un parco veicolare, di categoria non inferiore ad euro 3, per una massa complessiva totale non inferiore alle 80 tonnellate.

E' facilmente intuibile quale concorrenza sleale possa rappresentare, per un operatore regolare, l'autotrasporto di merce per conto terzi effettuato in maniera abusiva, e a quali gravi storture del mercato può portare la tolleranza di questo fenomeno.

³ Per approfondire le nuove modalità d'accesso, per i soggetti che iniziano *ex novo* l'attività di autotrasportatore di merce per conto terzi, si rimanda alla consultazione della Circolare del MINISTERO DEI TRASPORTI, N. 1/2008/APC, del 29 gennaio 2008, "Accesso al mercato: disposizioni applicative."

2. Come capire se si sta effettuando trasporto in conto proprio o per conto terzi.

Capire davanti a che tipo di trasporto ci stiamo trovando è la parte chiave nel lavoro operativo con i veicoli di m.c.p.c. inferiore a 6t. Infatti, al di sopra di tale m.c.p.c. , è semplice capire la tipologia del trasporto, poiché anche chi trasporta merce in conto proprio deve documentare la propria attività, tramite esibizione della licenza per il trasporto in conto proprio (recante indicazione della/e categoria/e merceologica/e che il veicolo può trasportare, ai sensi della Legge 298/74).

Attenzione. Chi esercita un trasporto in conto proprio, con veicoli di m.c.p.c. inferiore alle 6 t, non è soggetto ad alcuna restrizione, prescrizione o licenza. ⁴

La chiave operativa sta nel comprendere dove inizia e dove finisce il trasporto in conto proprio. Perché laddove finisce il conto proprio, inizia necessariamente il conto terzi. E nel conto terzi, come già specificato nel cap. 1, il limite delle 6 t non esiste più.

Infatti, il D.L.vo n. 478/2001, art.1 c. 2 fornisce la seguente definizione:

“Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi, l’attività dell’impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori dalla fattispecie prevista dal art.31 della legge 298/74 (conto proprio), il trasferimento di cose contro un corrispettivo.”

Successivamente il D.L.vo 395/2000 di riforma del settore, all’art.1 c. 2, afferma:

”Esercita l’attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi il soggetto che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall’articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.”

Queste due definizioni legislative hanno una importante valenza operativa **perché affermano che chi non sta eseguendo il trasporto in conto proprio - perché non ha tutte le caratteristiche previste⁵ per il trasporto in conto proprio dalla 298/74 - sta eseguendo un trasporto per conto terzi.**

Sta esercitando il trasporto per conto terzi su strada, colui che ad un controllo risulta:

- a. Non possedere tutte le caratteristiche di un trasporto in conto proprio, così com’è definito dall’art. 31 della 298/74; (cfr. cap.2.1)
- b. Stare effettuando il trasporto verso corrispettivo.

⁴ Così stabilito dall’art. 83/2° C.d.S.

⁵ Per le caratteristiche previste per il conto proprio, vedere cap. 2.1.

Attenzione. Pertanto, poiché sotto le 6 t m.c.p.c. il **trasporto in conto proprio** è libero da licenza, bisogna prestare particolare attenzione alla **presenza di tutte le condizioni previste** per il conto proprio.

Qualora anche solo una di tali condizioni risultasse mancante, non si parla più di trasporto in conto proprio ma di trasporto in conto terzi.

E' bene a questo punto ricordare che per esercitare il trasporto su strada per conto terzi **è sempre necessaria** l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori. (cfr cap.1)

Con l'esenzione introdotta dal art.83 CdS (riguardante il trasporto in conto proprio, libero da licenza se esercitato con veicoli di m.c.p.c. inferiore a 6 t), si è però assistito a un proliferare di situazioni "limite", come i c.d. "padroncini", a cui faceva riferimento la Circolare Ministeriale sopra riportata.

2.1 Caratteristiche del trasporto in conto proprio

Perché si possa parlare di trasporto in conto proprio debbono ricorrere contemporaneamente tutte le seguenti quattro caratteristiche:

- Il trasporto deve avvenire **con mezzi di proprietà** o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano (o dei famigliari nel caso dei artigiani);
- **Il conducente deve essere il titolare dell'impresa** o un dipendente dell'impresa stessa (o un familiare nel caso dei artigiani);
- **La merce deve essere di proprietà dell'impresa/persona fisica** o deve essere da questa prodotta o venduta, noleggiata o debba essere da loro elaborata, trasformata, riparata, migliorata e simili o tenuta da loro in deposito (questo ultimo caso deve essere dimostrato tramite regolare contratto);
- **Le cose trasportate devono essere strettamente attinenti per caratteristica merceologica all'attività principale.**⁶ (Es. un fruttivendolo che trasporta frutta, ortaggi etc è in regola; un fornaio che trasporta abiti NON è in regola).

Si ribadisce che in mancanza di anche solo una di dette caratteristiche, non si tratta più di trasporto in conto proprio (così come definito dal art.31 della 298/74) **ma di trasporto in conto terzi.**

⁶ Per la definizione di attività di trasporto complementare o accessoria all'attività principale vedasi il D.P.R. n. 783/1977.

Possono, in aggiunta, sussistere le seguenti due condizioni, che sono state omesse dall'elenco delle condizioni necessarie, poiché risultano di difficile verifica da parte dell'operatore su strada: “i veicoli non devono superare la portata necessaria a soddisfare le esigenze dell'impresa” e “i costi dell'attività di trasporto non possono essere preponderanti sui costi totali dell'attività svolta”.

2.2 Sanzioni per l'attività di autotrasporto conto terzi senza iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

Come stabilito dalla **legge 298/74, art.26** “**E' vietato esercitare l'attività di autotrasportatore di cose per conto terzi senza essere iscritto nell'albo**, ovvero continuare ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo”.

Pertanto, chi viola tale disposizione incorre nelle seguenti sanzioni:

➤ **Se è la prima violazione:**

- Pagamento sanzione in misura ridotta di Euro **4.130,00**;
- **fermo del veicolo per 3 mesi** richiamando l'art. 214 del CdS.
- Pagamento in misura ridotta **ammesso** tramite il modulo F23 se vettore straniero (anche UE); se vettore italiano: trasmissione del verbale al Prefetto.

NOTE PER L'OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:

E' ammesso il pagamento in misura ridotta se la violazione è commessa a bordo di un autocarro immatricolato all'estero, anche se paese UE, ma l'importo deve essere devoluto allo stato, perciò per il pagamento deve essere utilizzata la modulistica F23. **Se il vettore è italiano** bisogna trasmettere il verbale al Prefetto competente per la provincia entro 10 giorni per l'irrogazione dell'ordinanza ingiunzione.

La violazione deve essere segnalata agli U.M.C. della provincia di immatricolazione del veicolo e all'Ufficio provinciale (della provincia in cui l'impresa ha la sede legale e delle province in cui l'impresa ha sedi secondarie; stando che l'iscrizione deve avvenire nella provincia della sede legale, in caso di persona fisica, tale ufficio sarà quello della residenza della persona fisica) deputato alla tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori.

➤ **Se la stessa violazione è già stata commessa nell'arco di 5 anni precedenti (accertata con provvedimento esecutivo):**

- Pagamento sanzione in misura ridotta di Euro **5.164,00**;
- **la confisca amministrativa del veicolo.**

- Pagamento in misura ridotta **ammesso** tramite il modulo F23 se vettore straniero (anche UE); se vettore italiano, trasmissione del verbale al Prefetto.

NOTE PER L'OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:

Vedere nota alla fattispecie precedente.

- ***Se la stessa violazione è già stata commessa, ma non nei 5 anni precedenti (accertata con provvedimento esecutivo):***

- Pagamento sanzione in misura ridotta di Euro **4.130,00**;
- **la confisca amministrativa del veicolo**;
- Pagamento in misura ridotta **ammesso** tramite il modulo F23 se vettore straniero (anche UE); se vettore italiano: trasmissione del verbale al Prefetto.

NOTE PER L'OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:

Vedere nota alla fattispecie precedente.

La violazione è contestata:

- **nei confronti del VETTORE** ⁷ se viene accertata la mancanza di titolo legale per l'esercizio dell'attività oppure,
- **nei confronti del PROPRIETARIO del VEICOLO** se il vettore non è individuabile.
- **nei confronti del CONDUCENTE** se il vettore è straniero.

Al conducente, che di norma non è responsabile della violazione, **non deve essere mossa alcuna contestazione ma va comunque verbalizzato il fermo del veicolo.**

Solo nel caso di autotrasporto abusivo eseguito con autocarro immatricolato all'estero, tutte le violazioni vanno contestate direttamente a chi lo conduce.⁸

Il fermo amministrativo del veicolo, segue le procedure indicate all'art. 214 del C.d.S.

Il veicolo, perciò, è affidato in custodia al conducente o al proprietario che non possono rifiutarsi di custodirlo in un luogo idoneo di cui abbiano disponibilità. In caso di rifiuto o di impossibilità alla custodia, il veicolo fermato è affidato ad un custode-acquirente autorizzato.⁹

⁷ Per la definizione di "Vettore" si veda il cap.3 "La filiera".

⁸ Così modificato dalla Legge 120/2010

⁹ Da "il Centauro" n.102, LA RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO: REGIME SANZIONATORIO di Giandomenico Protospataro.

2.3 Procedura operativa in caso di accertamento di attività di autotrasporto abusivo.¹⁰

Se si accerta un'attività di autotrasporto abusivo sono sempre da considerare responsabili in concorso i seguenti soggetti:¹¹

- il committente,
- il proprietario della merce
- il caricatore (se soggetto diverso) della merce

Nei loro confronti devono essere redatti sempre dei verbali separati per la violazione degli articoli 26 o 46 della legge 298/74. La responsabilità del committente, del proprietario della merce e del caricatore è automatica e si perfeziona solo per il fatto che il vettore, a cui loro hanno affidato la merce, non è autorizzato ovvero operi in violazione delle prescrizioni. A nulla possono rilevare eventuali dichiarazioni da parte di questi soggetti di “non aver saputo”: in quanto l'impianto normativo attuale obbliga l'intera filiera ad accertarsi della regolarità del vettore a cui si affida la propria merce e l'incarico di trasportarla.

Alla violazione consegue, se il committente è un'azienda o ente pubblica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce trasportata (**N.B. Non si sequestra la merce se il committente è una persona fisica!**). Si procede ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/81. Gli agenti accertatori debbono – si noti che è una procedura obbligatoria e non rimessa alla discrezione del organo procedente - procedere al sequestro ai fini della confisca della merce con le modalità dell'art. 19 della Legge 689/81. Il sequestro non dipende dall'eventuale accertamento della responsabilità nella commissione dell'illecito da parte del proprietario della merce, in quanto è una sanzione accessoria al Committente che per legge è sempre responsabile¹². Il sequestro è disposto come sanzione accessoria al verbale da redigere nei confronti del Committente. Nel caso di mancanza dei locali idonei allo stoccaggio e alla conservazione, la merce può essere affidata in custodia al trasgressore stesso, come chiarito dalla Circolare ministeriale:

“[...]diversamente da quanto previsto per il sequestro dei veicoli, non contiene (la normativa N.d.A.) specifiche disposizioni per il sequestro delle merci né prevede la creazione di magazzini di temporanea custodia come invece possibile per le cose sequestrate in occasione di controlli doganali o in operazioni di contrasto al contrabbando.

*In proposito è stato acquisito il parere dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza secondo il quale i beni sequestrati potrebbero essere affidati al soggetto destinatario del provvedimento ablatorio, limitatamente alle merci che per la loro natura lo permettano.” Nelle more del provvedimento ablatorio, **tale soggetto potrebbe essere individuato quale amministratore e custode responsabile delle merci.**¹³“*

La merce, se si opta per l'affidamento al trasgressore, deve essere preventivamente inventariata, fotografata e sigillata. E' necessario informare il custode che la dispersione della stessa, come ogni altra violazione degli obblighi di custodia, costituiranno un reato penale. Sarebbe opportuno che il medesimo avviso comparisse anche sui sigilli apposti sulla merce.

¹⁰ Vedere il cap. 4.2

¹¹ Vedere il cap.3 “La responsabilità della filiera”.

¹² Comma 2, articolo 7, D.L. 286/2005 “responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce”

¹³ Ministero dell'Interno. Decreto Legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Custodia delle merci sequestrate. (cir. n. 300/A/1/22085/108/13/7 del 4 aprile 2007)

2.4 Trasporto in conto terzi con veicolo non adibito a tale uso.

Chiunque utilizza per trasporto per conto terzi un veicolo non adibito a tale uso è punito con sanzioni amministrative (es: un veicolo immatricolato come “uso proprio” viene adibito a trasporto merce per conto terzi).

Tali sanzioni hanno entità diversa a seconda della m.c.p.c. del veicolo con cui il trasporto è stato effettuato:

- se la violazione è commessa con un veicolo **di m.c.p.c. inferiore alle 6 t**, ricorre la violazione dell'**art. 82, c. 8 C.d.S.**;
- se la violazione è commessa con un veicolo **di m.c.p.c. superiore alle 6 t**, il C.d.S. all'art. 88 richiama le sanzioni previste dall'**art. 46 della Legge 298/1974**, pertanto si applicherà la procedura ivi prevista.¹⁴

Attenzione: si specifica che la violazione relativa all'impiego in conto proprio di un veicolo destinato ad uso per conto terzi, può essere commessa senza un abusivo esercizio dell'attività di autotrasporto.

¹⁴ Da "il Centauro" n.102, LA RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO: REGIME SANZIONATORIO di Giandomenico Protospataro

3. Responsabilità della filiera.

La 286/2005 ha stabilito che le sanzioni previste per le violazioni al C.d.S. e per l'autotrasporto abusivo per conto terzi debbano essere applicate anche ai soggetti facenti parte della c.d. "filiera" coinvolta nell'attività dell'autotrasporto.

Per "filiera" si intendono i seguenti soggetti¹⁵:

Vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano. E' il proprietario del veicolo o comunque ne ha l'usufrutto a seguito di un leasing o noleggio.

Committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula, o nel cui nome è stipulato, il contratto di trasporto con il vettore. E' il cliente del vettore: colui che lo chiama a svolgere l'autotrasporto.

Caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto. In genere è il magazzino o il locale in cui il vettore è stato caricato.

Proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà della merce *al momento della consegna della stessa al vettore.*¹⁶

Diversi soggetti possono ricoprire ruoli diversi nella filiera così come uno stesso soggetto può fungere contemporaneamente da committente, caricatore e proprietario della merce.

*Non potrà accadere, ovviamente, che il proprietario sia anche il vettore perché in tal caso il trasporto diventa in **conto proprio**.*

L'introduzione della responsabilità della filiera si è resa necessaria per reprimere situazioni in cui i committenti impongono ai vettori tempi e modalità di lavoro tale da spingerli alla violazione delle norme del C.d.S.;

¹⁵ Definizioni tratte dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore".

¹⁶ Circolare Ministeriale 4 dicembre 2009 n. 05/2009 prot. 300/A/15634/09/106/44 "Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, b. 286. Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo" al paragrafo 2. "Proprietario della merce Tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti relativamente all'individuazione del soggetto "proprietario della merce", si chiarisce che tale figura deve essere identificata in base al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 286/05. Tale norma definisce il proprietario della merce come "l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore"; pertanto si prescinde - nell'individuazione del proprietario della merce - sia dal contratto di vendita sottostante, sia dagli "incoterms" (accordi assicurativi che trasferiscono i rischi del trasporto), che dalla nozione di trasferimento della proprietà secondo il codice civile.

Si tratta, quindi, di un'indicazione puntuale e momentanea, rilevante ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità del proprietario."

Esempi:

- *Un committente che fissa i tempi di consegna della merce in tre ore per una consegna da effettuare a seicento chilometri di distanza, stabilendo magari anche penalità per i ritardi, risponderà di aver fornito istruzioni incompatibili con il rispetto dell'art.142 C.d.S. Se, quindi, al conducente sarà contestata questa violazione, il committente risponderà in concorso al conducente e gli sarà contestato un verbale di pari importo.*
- *Un committente che dà istruzione di caricare un manufatto ingombrante su un veicolo più piccolo, da cui tale manufatto inevitabilmente spoggerà lateralmente, risponderà della violazione all'art. 61 C.d.S. in concorso al conducente.*
- *Un caricatore che ha mal sistemato il carico, risponderà della violazione all'art. 164 C.d.S. in concorso al conducente.*

Nei casi più gravi, quando i committenti affidano la merce ad operatori abusivi che operano al di fuori delle vigenti normative in materia di autotrasporto su strada, ne risponderanno anche con la confisca amministrativa della merce.

Le responsabilità dei soggetti che compongono la filiera si possono suddividere in quattro maxi tipologie:

- **Responsabilità in concorso automatica:** si perfeziona a prescindere da ogni altra valutazione, sia nella forma che nella sostanza. E' il caso del trasporto abusivo oppure esercitato violando le prescrizioni della licenza.

Ne risponde: il committente, il caricatore e il proprietario della merce. La filiera, quindi, risponde per il fatto stesso che il vettore ha commesso una determinata violazione amministrativa.

- **Responsabilità in concorso in presenza di un contratto stipulato in forma scritta.** Se l'autista ha violato un numero definito di articoli del codice della strada (cfr. tabella riepilogativa per sapere quali), l'organo accertatore – dopo aver contestato la violazione al conducente stesso - dovrà prendere visione del contratto e valutare se la filiera abbia impartito istruzioni tali da essere in contrasto con il rispetto del Codice della strada e altre leggi.

Attenzione: il contratto **deve** essere a bordo oppure deve esserci una dichiarazione scritta del committente in cui si certifica che il contratto stesso esiste: ciò per consentire agli agenti di avviare le procedure per richiederlo. Se a bordo mancano sia il contratto che la dichiarazione scritta del committente, si proceda come se il contratto non fosse stato stipulato.¹⁷ (cfr. Responsabilità in concorso in assenza del contratto.)

- **Responsabilità in concorso in assenza del contratto.** In questo caso la responsabilità della filiera è di tipo automatica solo per il fatto che il vettore ha commesso una determinata violazione amministrativa. Ma questa responsabilità scatta solo per violazioni a due articoli del CdS (riposo del conducente, velocità).
- **Responsabilità in concorso in assenza del contratto ma con istruzioni presenti a bordo del veicolo.** I soggetti che possono fornire istruzioni sono due: il vettore all'autista e il committente al vettore. Per farlo non devono stipulare necessariamente un contratto in forma scritta. Possono, per esempio, essere inserite

¹⁷ Così modificato dal D.L. n.103/2010 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".

le istruzioni nella Scheda di trasporto (dal committente), in altro documento equipollente oppure allegarle separatamente alla documentazione equipollente (dal vettore)¹⁸. In genere, le istruzioni fornite dal vettore e dal committente appaiano di questo tenore:

Il vettore nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada deve attenersi al rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale con particolare riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada: art. 142 e art.174. Il Committente declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze poste in essere rispetto a quanto impartito.

La seguente tabella riassume – così, almeno, sperano gli autori - la complessa rete di responsabilità dei soggetti della filiera.

Le responsabilità della filiera nelle violazioni alle leggi commesse da parte del Vettore e del suo conducente:

Responsabilità di tipo automatica , (a prescindere da ogni tipo di valutazione e forma del contratto).	<ul style="list-style-type: none">• Art. 26 Legge 298/74• Art. 46 Legge 298/74
Responsabilità in caso di redazione del contratto in forma scritta.	<ul style="list-style-type: none">• Art. 61 CdS• Art. 62 CdS• Art. 142 CdS• Art. 164 CdS• Art. 167 CdS• Art. 174 CdS
Responsabilità in caso di contratto stipulato in forma non scritta e assenza di altre istruzioni a bordo del veicolo.	<ul style="list-style-type: none">• Art. 142 CdS• Art. 174 CdS
Responsabilità in concorso in assenza di un contratto stipulato in forma scritta ma con istruzioni presenti a bordo del veicolo.	<ul style="list-style-type: none">• Art. 142 CdS• Art. 174 CdS

¹⁸ Si ricordi che il vettore non può mai compilare la scheda di trasporto né il committente può delegarlo a fare. E' evidente, perciò, che l'unico modo che ha il vettore per fornire le istruzioni all'autista è allegarle separatamente alla scheda di trasporto o alla documentazione equipollente.

3.1 L'individuazione dei soggetti che compongono la filiera.

Per poter facilmente risalire all'intera filiera coinvolta nel trasporto - anche con lo scopo dell'applicazione delle sanzioni - chi sta effettuando un trasporto di merce su strada per conto terzi deve avere con sé una serie di documenti, che si dividono essenzialmente in tre tipologie, tutte idonee per identificare i soggetti della filiera.

- **I documenti commerciali:** il cui accompagnamento della merce è previsto da specifiche normative fiscali e il cui controllo di regolarità è riservato specificamente alla Guardia di Finanza.¹⁹
Tali documenti possono essere equipollenti alla Scheda di trasporto, purché contengano tutti i dati in essa previsti.
- **La Scheda di Trasporto (SDT):** è un documento che ogni committente deve consegnare al vettore prima di ogni singolo trasporto. Il conducente è tenuto ad avere a bordo del veicolo la scheda di trasporto e ad esibirla alle autorità competenti in caso di controlli su strada. È lo strumento studiato apposta per identificare l'intera filiera coinvolta nel trasporto (committente, caricatore, proprietario della merce). Non ha valenza fiscale – non c'è nemmeno l'obbligo di una sua conservazione dopo il termine del trasporto – ma ha il solo scopo di consentire all'operatore di polizia stradale di risalire e, se necessario, sanzionare la filiera coinvolta nel trasporto.
- **Il Contratto di trasporto:** è un contratto civile, non necessariamente redatto in forma scritta (in questo caso si dice che “il contratto è stipulato non in forma scritta”), fra il committente e il vettore in cui il primo incarica il secondo di effettuare un trasporto di merce. **È utile per risalire alle indicazioni fornite dal committente al vettore e al conducente**, per chiamarlo a rispondere degli eventuali illeciti commessi dal conducente (relativi alla velocità, al carico irregolare o mal sistemato, al mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo) con una responsabilità propria e concorrente a quella del conducente (e non di tipo solidale). **Non esiste obbligo di avere il Contratto di trasporto a bordo del veicolo, ma in questo caso deve essere presente a bordo una dichiarazione del Committente che il contratto esiste. Questa dichiarazione è propedeutica all'attivazione della procedura di richiesta del contratto stesso** da parte del Comando precedente.²⁰ Se il contratto è a bordo del veicolo durante il trasporto, sostituisce la SDT a tutti gli effetti, a condizione di includere tutti i dati previsti per la medesima.

NOTE PER L'OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:

Ai fini del controllo stradale è sufficiente avere anche solo una di queste tipologie di documenti a bordo del veicolo.

In seguito al chiarimento contenuto nella Circolare Ministeriale congiunta del 6 agosto 2009 300/A/10029/09/108/44 del Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “*Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286 “Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del*

¹⁹Cfr Dpr 14 agosto 1996, n. 472. I controlli fiscali su strada, di competenza della Guardia di finanza (sino al 1996 potevano essere effettuati anche dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale), possono essere eseguiti solo ai fini di acquisire elementi utili per l'esatta applicazione delle norme tributarie.

²⁰ Cfr D.Leg. 286/2005.

documento e per il suo controllo.”, i sopracitati documenti possono essere esibiti in fotocopia.

3.1.1 Documenti commerciali.

La verifica della regolarità dei documenti commerciali spetta in via esclusiva alla Guardia di Finanza, ma il D.Leg. 286/2005 stabilisce che, nel caso in cui siano assenti il contratto di trasporto e/o la Scheda di Trasporto a bordo del veicolo, chi esercita le funzioni di Polizia stradale deve individuare il committente -ed eventualmente il caricatore- “sulla base delle dichiarazioni fornite dal vettore e/o dal conducente e dalla consultazione di altri documenti, anche commerciali, riguardanti il trasporto”.²¹ Inoltre questi documenti **sono equipollenti** alla Scheda di Trasporto, possono cioè essere presentati agli operatori di Polizia stradale al posto della medesima, a condizione che contengano tutti gli elementi in essa previsti. (cfr. 3.1.2)

Per tutte queste ragioni, la corretta lettura dei documenti commerciali è un momento operativo molto importante.

Questi documenti commerciali sono di due tipi: **il DDT** (Documento di Trasporto) **e la fattura**. Come è noto, dal 1996 non esiste più l'obbligo della bolla di accompagnamento della merce. Questa deve però essere accompagnata dalla fattura fiscale o dal DDT.

I prodotti assoggettati ad accisa viaggiano con specifici **documenti di accompagnamento** (D.A.A., D.A.S., D.O.C.O, D.A.U.).

La fattura è il documento che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto di vendita. Essa deve contenere i seguenti dati:

- *luogo e data di emissione;*
- *numero progressivo attribuito;*
- *dati identificativi del venditore (cioè nominativo o ragione sociale, indirizzo e numero di partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese);*
- *dati identificativi del compratore (cioè nominativo o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e, eventualmente, partita IVA);*
- *la natura, qualità e quantità della merce;*
- *costo della merce;*
- *indicazione delle imposte;*
- *costo totale.*

Nel caso in cui la fattura sia emessa in data successiva a quella di consegna della merce, la normativa fiscale impone che sia preceduta dall'emissione del documento di trasporto (D.D.T.).

I documenti commerciali equipollenti, che possono accompagnare la merce durante il trasporto in alternativa al Contratto o alla Scheda di trasporto e che possono essere esibiti agli operatori di Polizia stradale, quindi, sono:

- **D.D.T.** : è il documento che accompagna la merce durante il trasporto. Esso ha sostituito la bolla di accompagnamento nella maggior parte dei casi di traslazioni di merci. Il DDT deve contenere i seguenti elementi:
 - la data di emissione e il numero progressivo attribuito;

²¹ Cfr la Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006.

- i dati identificativi del venditore (cioè nominativo o ragione sociale, indirizzo e numero di partita IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese);
 - i dati identificativi del compratore (cioè nominativo o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e, eventualmente, partita IVA);
 - la natura, qualità e quantità della merce trasportata;
 - l'indicazione della ditta incaricata del trasporto, nel caso venga fatto da un vettore;
 - la data di effettiva consegna della merce, se questa avviene successivamente alla data di emissione del DDT.
- **Fattura accompagnatoria:** riunisce in uno stesso documento gli elementi della fattura e le informazioni sul trasporto dei beni venduti; pertanto, come il DDT, accompagna la merce durante il viaggio.
 - **Fattura pro-forma:** (senza valore ai fini fiscali) non è una vera e propria fattura, ma una sorta di anticipazione di una fattura che verrà emessa in un secondo momento; viene usata solitamente nelle traslazioni con l'estero al fine, per esempio, di far ottenere al cliente delle aperture di credito presso gli istituti bancari oppure viene anche utilizzata per accompagnare l'invio di campioni gratuiti.

3.1.2 Scheda di trasporto (SDT).²²

La scheda di trasporto ha come obiettivo "*il conseguimento di maggiori livelli di sicurezza stradale favorendo le verifiche degli organi di controllo per il corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale*" ed

è un documento di "tracciabilità della merce" in grado, o perlomeno lo dovrebbe essere, di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto.

La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea per applicare i verbali di violazione amministrativa anche nei confronti della filiera (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce). La scheda di trasporto è compilata a cura del committente e tenuta a bordo del veicolo dal conducente per tutta la durata del trasporto. La verifica della scheda di trasporto non deve considerarsi come esaustiva dell'accertamento delle responsabilità della filiera: essa serve solamente per individuare le generalità dei soggetti della filiera coinvolti, alla quale seguirà il normale accertamento delle responsabilità (con le modalità illustrate nel cap. 4).

La scheda di trasporto è compilata su carta semplice, il cui aspetto, forma, colore etc. è a completa discrezione del compilatore. Il ministero, comunque, ne ha preparato un modello indicativo di riferimento, visibile in appendice alla presente

²² Tutto quanto contenuto nel D.leg 214/2008, modificante il D.leg 286/2005 e introducendo l'articolo 7-bis. Le informazioni del paragrafo, ove non indicato altrimenti, sono tratte e riassunte dalla Circolare ministeriale congiunta del Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/07/2009 "Istituzione della scheda di trasporto. Disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo."; e Circolare Ministeriale congiunta del 6 agosto 2009 300/A/10029/09/108/44 del Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo."

dispensa. Affinché si possa parlare di SDT correttamente compilata, in essa devono essere contenuti tutti i seguenti dati:

- **DATI DEL VETTORE:**
 - Denominazione sociale per le società di capitali o ragione sociale per le società di persone o per le imprese individuali;
 - Partita IVA e CF (se diverso dalla partita IVA);
 - Numero iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori. (cfr cap.1)

Attenzione: prestare particolare attenzione alla presenza del numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori. La riforma apportata con Legge 103/2010 stabilisce che **al committente** si applica **sempre** la sanzione prevista dal comma 4 dell'art.7 bis della 286/2005 (600 euro pagamento in misura ridotta) se nella SDT manca questo numero. La sanzione deve essere applicata al committente per il solo fatto di aver omesso di riportare sulla scheda il numero dell'iscrizione.²³

Attenzione: il Committente può anche allegare alla Scheda di trasporto - o alla documentazione equipollente - una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. In questo caso lo specifico campo sulla Scheda di trasporto può rimanere vuoto. Se manca l'indicazione di questo numero sia sulla scheda di trasporto ed è assente anche la dichiarazione di cui sopra ricorre la violazione del committente del comma 4 dell'art.7 bis della 286/2005 (600 euro pagamento in misura ridotta) anche se successivamente dovesse risultare la regolarità dell'iscrizione del vettore.²⁴

²³ Circolare congiunta Ministero dell'interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. "Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Decreto-Legge 6 luglio 2010, n.103, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2010, n, t 27, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti". Modifiche del Codice della Strada e del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n.286. Prime dispositive operative in materia di autotrasporto di merci. (Circolare n. 300/A/10/108/13/1 e Prot. n. 74491 del 15 settembre 2010).

²⁴ Vedi nota 19.

- **DATI DEL COMMITTENTE:**
 - Denominazione sociale per le società di capitali o ragione sociale per le società di persone o per le imprese individuali;
 - Partita IVA e CF (se diverso dalla partita IVA).
- **DATI DEL CARICATORE:**
 - Denominazione sociale per le società di capitali o ragione sociale per le società di persone o per le imprese individuali;
 - Partita IVA e CF (se diverso dalla partita IVA).
- **DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE:**
 - Denominazione sociale per le società di capitali o ragione sociale per le società di persone o la ditta per le imprese individuali o nominativo se persona fisica;
 - Partita IVA e/o CF (se diverso dalla partita IVA).

N.B. Ci sono dei casi in cui il committente può non sapere, al momento dell'inizio del trasporto, chi sia il proprietario della merce. In questo caso può lasciare questo campo vuoto **purché** nello spazio destinato ad "Osservazioni" motivi brevemente le ragioni per cui gli è impossibile conoscere chi sia il proprietario della merce.

- **DATI MERCE TRASPORTATA:**
 - Tipologia;
 - Quantità colli o Peso complessivo;
 - Luogo di carico della merce;
 - Luogo di scarico della merce.

N.B. Per *tipologia* si intende **la caratteristica merceologica** della merce (es. sabbia, mattoni, legname, abiti, etc) **e** se si tratta di merce confezionata, di **che tipo di imballaggio** si tratta e del suo contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, etc).

NOTE PER L'OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:

In occasione di controlli stradali, gli operatori di polizia stradale avranno cura di annotare sulla scheda di trasporto **la data e l'ora del controllo** e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento. Ciò, infatti, potrà consentire di limitare eventuali operazioni di manomissione o sostituzione della scheda, garantendo la correttezza del trasporto e delle indicazioni in essa contenute.²⁵

²⁵ Paragrafo 9, Circolare Ministeriale congiunta del 6 agosto 2009 300/A/10029/09/108/44 del Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo."

3.1.3 Contratto di trasporto.

Il contratto di trasporto è l'accordo stipulato fra il committente e il vettore, in cui il primo incarica il secondo di effettuare un trasporto di merce. Può essere stipulato in forma scritta oppure in forma non scritta (per esempio consegnare fisicamente la merce ad un vettore, chiedendogli di consegnarla in un dato luogo e pattuendo un compenso, equivale a stipulare un contratto in forma non scritta).

Il D. Leg. 286/2005 specifica gli elementi obbligatori previsti per il contratto di trasporto. Devono infatti comparire sul contratto:

- a) nome e sede del vettore, del committente e, se diverso, del caricatore;
- b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
- f) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

Inoltre, il contratto di trasporto può contenere elementi facoltativi, come termini temporali per la riconsegna della merce o istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) dell'elenco degli elementi obbligatori. Queste istruzioni possono risultare fondamentali per l'applicazione al committente e al caricatore del concorso alle eventuali violazioni al codice della strada compiute dal conducente.

Attenzione. Il D.leg 286/2005 all'art. 6, Comma 6 specifica che in assenza di anche solo uno degli elementi obbligatori sopraindicati, il contratto di trasporto si considera **non** stipulato in forma scritta.

Attenzione. Non c'è obbligo per il conducente di avere il contratto di trasporto a bordo del veicolo. Se è a bordo ed è completo di tutti i dati (gli stessi che devono essere contenuti nella SDT cfr. 3.1.2) si considera equipollente alla SDT. Qualora non sia a bordo, è obbligatoria la presenza a bordo di una dichiarazione del committente che il contratto è stato stipulato in forma scritta. Infatti, in assenza di questa dichiarazione, e in assenza di istruzioni fornite al vettore, sempre in forma scritta, il Committente sarà responsabile in automatico per le violazioni agli artt. 142 e 174 cds da parte del conducente.

Attenzione. La circolare ministeriale²⁶ ha chiarito definitivamente che il contratto di trasporto, se stipulato in forma scritta, e se esibito al posto della SDT, può anche non recare la data certa.(cfr. cap.4), obbligatoria per i contratti di trasporto forniti in un momento successivo a quello dell'accertamento. “Nel caso in cui la copia del contratto esibita all'atto del controllo contenga tutti gli elementi essenziali di cui alle vigenti

²⁶ Circolare Ministeriale congiunta del 6 agosto 2009 300/A/10029/09/108/44 del Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo.”

disposizioni e rechi comunque la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come data certa secondo le modalità individuate dalla circolare del 17.7.2009 (cfr. cap.4), l'agente accertatore provvedere alla certificazione della stessa mediante apposita annotazione.”

NOTE PER L'OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:

In occasione di controlli stradali, gli operatori di polizia stradale avranno cura di annotare sul contratto di trasporto la data e l'ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento. Ciò, infatti, potrà consentire di limitare eventuali operazioni di manomissione o sostituzione della scheda, garantendo la correttezza del trasporto e delle indicazioni in essa contenute.²⁷

3.1.4 Equipollenza dei documenti di trasporto

Attenzione: si ricorda che stiamo parlando di trasporti in ambito nazionale ovvero che hanno il luogo di partenza e di destinazione nell'ambito del territorio nazionale. **Chi effettua trasporto internazionale è tenuto ad avere con sé altri documenti** comunitari (es. CMR, CEMT, i DAU, etc). In questi documenti è comunque sempre chiaramente indicato il luogo estero di destinazione della merce onde consentire all'accertatore di capire che si trova davanti ad un trasporto di merce per conto terzi internazionale.

Ricapitolando, nel trasporto nazionale, ai fini della circolazione stradale, colui che sta eseguendo un trasporto di merce per conto terzi deve avere a bordo, a scelta, almeno uno dei seguenti documenti²⁸:

- **Scheda di trasporto**, che contenga tutti gli elementi obbligatori; (cfr. 3.1.2)
- O un **contratto di trasporto** redatto in forma scritta che contenga obbligatoriamente tutti i dati previsti per la SDT. **Solo in questo caso**, il contratto costituisce documento a tutti gli effetti alternativo alla scheda di trasporto.²⁹

Attenzione: in assenza anche di uno degli elementi obbligatori, il contratto di trasporto **NON** si considera stipulato in forma scritta.³⁰ Di conseguenza, in detto caso non può assolutamente intendersi sostitutivo della SDT.

- **I documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa** (D.A.A., D.A.S., D.O.C.O., D.A.U.³¹). Chi sta trasportando un prodotto sottoposto

²⁷ Paragrafo 9, Circolare Ministeriale congiunta del 6 agosto 2009 300/A/10029/09/108/44 del Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo.”

²⁸ Per l'elenco completo, consultare anche Circolare Ministeriale Interno 4 dicembre 2009 n. 05/2009 prot. 300/A/15634/09/106/44.

²⁹ Art.1 DM 554/2009

³⁰ Art.6 c.6, D.L.vo 286/2005

³¹ • Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.A.A.) - circolazione merce soggetta ad accisa in regime di sospensione di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero Finanze 25.3.96, n. 210 ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (*segue*)

all'accisa (es. tabacchi), presenterà uno specifico documento, di stampo comunitario, da cui risulterà chiaramente questo genere di trasporto e la relativa filiera.

- Il **DDT**. (cfr. 3.1.1)
- **Qualunque altro documento commerciale**, (cfr. 3.1.1) senza il cui accompagnamento la merce non può viaggiare, in virtù di norme nazionali e internazionali.

Attenzione: ogni documento commerciale equipollente alla SDT deve contenere tutti i dati obbligatori previsti per la stessa. Se questi documenti per loro natura – che è fiscale – non contengono tutti i dati previsti, i dati mancanti devono essere integrati **prima** dell'inizio del trasporto. Ove, invece, tale integrazione non sia possibile, perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto che, unicamente in detto caso, potrà contenere i soli dati mancanti nei documenti.³²

3.1.5 Il trasporto di collettame e altri trasporti esenti da Scheda di trasporto o documenti equipollenti.

Sono esentati dalla compilazione della Scheda di trasporto o documenti equipollenti i trasporti:

- **In conto proprio**;
- **già non soggetti alla normativa** per il trasporto di merce su strada in conto terzi ai sensi dell'art.30 della 298/74:
 - a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
 - b) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
 - c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità economica europea;
 - d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
 - e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
 - f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di

(continua) • Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) - circolazione merce soggetta a regime di accisa assoluta, di cui al Regolamento CEE 2719/92, DM Finanze 25.3.96, n. 210 ss.mm, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

• Documento Amministrativo Unico (D.A.U.), di cui al Regolamento CEE 2913/92 (codice doganale comunitario) e Regolamento CEE 2454/93 e ss.mm.

• Documento accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO), di cui al Regolamento CE/2001/84, DPR 6 ottobre 1978, n. 627, DM Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 19 dicembre 1994, n. 768.

³² Circolare ministeriale congiunta del Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/07/2009 "Istituzione della scheda di trasporto. Disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo."

collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

- **Chi effettua il trasporto di collettame per conto terzi.**

Attenzione: esegue **trasporto di collettame** per conto terzi colui che ha **TUTTE** la seguenti caratteristiche:

- a) il trasporto deve essere effettuato su un unico veicolo;
- b) sul veicolo devono essere caricate diverse partite di merci che sono commissionate da più mittenti³³;
- c) nessuna singola partita deve superare le 5 t.³⁴

Attenzione: è il conducente che deve avere a bordo **idonea documentazione** per dimostrare che sta effettuando un trasporto di collettame per conto terzi. Da questi documenti dovrà pertanto risultare che nessuna partita superi singolarmente le 5 t (50 quintali) e che ci siano diversi mittenti. Se il conducente non ha a bordo questa idonea documentazione, **bensì lo dichiara soltanto** verbalmente oppure presenta una documentazione incompleta – da cui, per esempio, non si risale al peso delle singole partite – ciò non è sufficiente e vanno applicate le sanzioni per la mancata compilazione della SDT.³⁵ (cfr. 3.4)

³³ Notare che il legislatore utilizza il termine “mittenti” e non “committenti”. Con ciò è da ritenere che il vettore debba, ai fini della sussistenza della condizione di trasporto di collettame, aver caricato le partite della merce in luoghi diversi.

³⁴ Così stabilito, su specifica delega, Circolare interministeriale Interno, Trasporti, Tesoro n. 103/2009

³⁵ Così stabilito, su specifica delega, dalla Circolare interministeriale Interno, Trasporti, Tesoro n. 103/2009

3.2 Violazioni nell'ambito della Scheda di Trasporto ovvero di documento equipollente.

Attenzione: per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7 bis D.Lgs. 286/2005 si applica la procedura di cui all'art. 207 C.d.S. nel caso di veicoli immatricolati all'estero.

Chi effettua un trasporto di merce per conto terzi, deve avere a bordo documentazione di tracciabilità della filiera. Questa documentazione può essere costituita dalla SDT, che deve contenere tutti gli elementi obbligatori; dal contratto di trasporto, compilato in tutte le sue parti; dai documenti commerciali, che contengano però tutti gli elementi obbligatori previsti per la SDT.

Attenzione: la figura che si deve occupare della compilazione della SDT, o in alternativa della documentazione equipollente, è il **committente**. Il conducente, invece, ha l'obbligo della sua conservazione a bordo.

Nel 2008 è stato introdotto nel D.L.vo 286/2005 il nuovo articolo 7-bis, che prevede l'applicazione di sanzioni per la violazione degli obblighi relativi alla compilazione ed alla conservazione della SDT o documenti equipollenti. La norma individua diversi livelli di responsabilità, ponendo a carico del committente, del vettore o del conducente le sanzioni amministrative per queste violazioni. Le violazioni sono applicate secondo la procedura della 689/81 (emissione ordinanza-ingiunzione); competente per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è il Prefetto della provincia in cui è stata accertata la violazione.

Nell'ambito della SDT, o documenti equipollenti, possono sussistere diversi tipi di violazione:

- SDT non compilata;
- SDT compilata in maniera parziale o non veritiera;
- SDT compilata, ma il conducente non la conserva a bordo (l'ha persa, l'ha gettata via, etc.)
- SDT compilata, ma durante il trasporto sono intervenuti dei cambiamenti e il vettore, o il conducente, non hanno provveduto ad aggiornare il documento.
- SDT alterata, rendendo il contenuto difforme da quello approntato originariamente dal committente.

Attenzione: Si ricorda che non esiste alcun obbligo di conservare la SDT dopo il termine del trasporto.

La SDT deve però essere a bordo del veicolo per l'intera durata del trasporto; se, durante il trasporto, sopraggiungo dei cambiamenti è compito del conducente o del vettore aggiornare la SDT.

3.2.1 Mancata o incompleta compilazione della SDT.

La figura a cui spetta per legge curare la compilazione ovvero la verifica della regolarità della SDT o dei documenti equipollenti che devono accompagnare la merce durante il trasporto è il **Committente**.

Il committente viene sanzionato³⁶ in caso di non compilazione, ovvero di compilazione incompleta o non veritiera, ovvero di alterazione della scheda di trasporto o dei documenti equipollenti. La sanzione amministrativa deve essere applicata in ogni caso al committente, anche qualora la scheda di trasporto sia o non sia stata compilata da suo delegato.³⁷

Il **committente** che non compila la SDT o lo fa in maniera incompleta o non veritiera e' punito con:

- **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da euro **600,00** a euro **1.800,00**.

NOTE PER L'OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:

Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la procedura della 689/1981; competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui la violazione è commessa, ovvero è stata accertata. La legge 120/2010 ha reso ancora più chiaro il testo normativo stabilendo che il committente che omette di indicare nella Scheda di trasporto il **numero di iscrizione all'albo** del vettore è sanzionato con la presente sanzione. La sanzione è applicata a prescindere della regolarità di iscrizione all'albo del vettore stesso; il solo fatto che il committente non abbia indicato detto numero comporta detta sanzione.

Infatti, il numero di iscrizione all'albo è generalmente il dato più facilmente mancante nelle schede di trasporto durante i controlli in strada.

3.2.2 Mancato aggiornamento della SDT al verificarsi, durante il trasporto, di situazioni che impongono la variazione dei dati riportati nella medesima.

Durante le operazioni di trasporto possono verificarsi situazioni tali da rendere i dati scritti nella SDT non più aggiornati. Ad esempio, può cambiare il luogo di destinazione rispetto a quello previsto in sede di compilazione della SDT. In questi casi, è compito del vettore e del conducente aggiornare la SDT con i nuovi dati. Le annotazioni debbono essere riportate in maniera tale da consentire la lettura del contenuto originale della SDT, così come è stato compilato dal committente (utilizzando, ad esempio, il campo facoltativo "Osservazioni" in cui si riporterà il nuovo luogo di destinazione).

Il **vettore** o il **conducente** che omette di aggiornare la SDT o lo fa in maniera incompleta e' punito con:

- **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da euro **600,00** a euro **1.800,00**.

³⁶ D.L.vo 286/2005 Art.7-bis, c.4

³⁷ Secondo disposizioni dell'art.6 della legge 689/81 e dell'art.1, comma 2 del DM 554/2009, così riportato dalla Circolare congiunta Interno e Trasporti del 17/07/2009

NOTE PER L'OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:

Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la procedura della 689/1981; competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui la violazione è commessa, ovvero è stata accertata.

3.2.3 Alterazione della SDT.

Chiunque alteri il contenuto originario definito dal committente della scheda di trasporto, – e fuori dall'ipotesi del conducente e del vettore che compiono un aggiornamento dei dati della stessa – è punito con:

- **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 1.800,00

NOTE PER L'OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:

Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la procedura della 689/1981; competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui la violazione è commessa, ovvero è stata accertata.

3.3 Procedura operativa per mancanza della SDT, o documenti equipollenti, a bordo del veicolo.³⁸

Il D.L.vo 286/2005, all'art.7-bis c. 5 punisce chiunque, durante un trasporto, non porta a bordo del veicolo la SDT ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altro documento equipollente. La sanzione è applicata a carico del **conducente** del veicolo poiché tenuto alla conservazione del documento, mentre il **proprietario del veicolo** o il **vettore** rispondono con questi secondo le disposizioni dell'art.6 della legge 689/81.

Al momento dell'accertamento della violazione, l'organo di polizia stradale:

- Applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 120,00 (citando sul verbale il c. 5 dell'art.7-bis del D.L.vo 286/2005; utilizzare la procedura della 689/81);
- Procede all'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni dell'art. 214 CdS;
- Intima l'esibizione della SDT ovvero dei documenti equipollenti entro 15 giorni secondo le regole dell'art. 376 Reg. Es. CdS. e dell'art. 180 CdS, presso qualsiasi Ufficio di Polizia, anche diverso da quello da cui dipende l'accertatore.
- Il veicolo sottoposto al fermo amministrativo potrà essere riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto o altro documento equipollente;
- Se entro 15 giorni non è stata presentata la SDT, o documento equipollente, l'Ufficio da cui dipende l'accertatore, procede all'applicazione di un'ulteriore sanzione a carico del committente (quella prevista per non aver compilato la SDT), notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
- Per l'omessa esibizione, inoltre, lo stesso Ufficio applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento le sanzioni previste dall'art. 180 c. 8 CdS.

Attenzione: Qualora l'esibizione della SDT, o equipollenti, non sia avvenuta entro i termini di 15 giorni, dopo l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopraindicate, il veicolo deve essere comunque restituito all'avente diritto.

³⁸ La procedura è tratta dalla Circolare ministeriale congiunta del Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/07/2009 "Istituzione della scheda di trasporto. Disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo."

4. Responsabilità della filiera.

La filiera risponde delle violazioni amministrative compiute durante la fase del trasporto in due casi:

1. In concorso per alcune violazioni al Codice della strada, (velocità, tempi di guida, eccedenza di sagoma o di massa, carico mal sistemato);
2. Per aver affidato la merce ad un vettore abusivo ovvero esercente l'attività senza iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

Questi due casi hanno diverse procedure di accertamento e sanzionamento, pertanto vanno analizzate separatamente.

4.1 Il sanzionamento della filiera in caso di violazione al C.d.S.

La 286/2005 ha previsto i casi in cui i soggetti facenti parte della filiera del trasporto - vettore, committente, caricatore, proprietario della merce - possono essere chiamati a rispondere delle seguenti violazioni al C.d.S. *in concorso (e non in solido)* con il conducente, commesse da quest'ultimo durante il trasporto.

Esenzione: il concorso del **committente** e del **caricatore** negli illeciti al C.d.S. commessi durante il trasporto, sussiste **SOLO SE** questi due soggetti siano un'impresa (anche agricola) o una persona giuridica pubblica.

Non si applica il concorso nella violazione al C.d.S. se sono soggetti privati che si avvalgono del trasporto al di fuori di un'attività imprenditoriale (es. trasporto di suppellettili domestici).

TAB. 1.

Violazioni di cui rispondono il VETTORE e il COMMITTENTE:
(qualora le istruzioni a bordo o nel contratto siano incompatibili con le norme del C.d.S.)

- a) articolo 61 C.d.S. (sagoma limite);
- b) articolo 62 C.d.S. (massa limite);
- c) articolo 142 C.d.S. (limiti di velocità);
- d) articolo 164 C.d.S. (sistemazione del carico sui veicoli);
- e) articolo 167 C.d.S. (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- f) articolo 174 C.d.S. (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

Attenzione: per poter procedere alla contestazione di queste violazioni al vettore o al committente, è necessario prima richiedere una Scheda di trasporto che, nello spazio facoltativo "osservazioni" - relativo alle istruzioni impartite al conducente - contenga istruzioni tali da risultare non compatibili con il rispetto degli articoli del C.d.S. sopra elencati, oppure richiedere il contratto di trasporto, con le modalità spiegate nel cap. 4.1.2.

TAB.2.

Violazioni di cui risponde il Caricatore:

- a) articolo 61 C.d.S. (sagoma limite);
- b) articolo 62 C.d.S. (massa limite);
- c) articolo 164 C.d.S. C.d.S. (sistemazione del carico sui veicoli);
- d) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo.

Attenzione: Il caricatore è sempre responsabile, in concorso con il conducente, delle violazioni agli articoli C.d.S. sopra riportati. Lo è SEMPRE E COMUNQUE, a prescindere dalla forma del contratto e da ciò che vi è scritto.³⁹

Invece, gli articoli 142 e 174 C.d.S. si possono applicare al caricatore solo nel caso in cui, da un esame del contratto scritto, risultino essere state impartite, espressamente da parte del caricatore, istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto di questi medesimi due articoli.

Si ricorda che le generalità di questi soggetti, a cui intestare il verbale, si ricavano, in ordine:

1. **Dalla Scheda di trasporto;**
2. **Dal contratto di trasporto** redatto in forma scritta (se la Scheda di trasporto non è stata compilata per qualsiasi motivo). Il Contratto va richiesto con la procedura stabilita per legge **al Committente solo** se è presente a bordo del veicolo una dichiarazione del Committente in cui si dichiara che il contratto medesimo è stato stipulato in forma scritta. Nel caso in cui questo non sia individuabile nemmeno dalla documentazione commerciale presente sul veicolo, deve essere richiesto **al vettore;**
3. Se manca la Scheda di trasporto e se il contratto di trasporto è stato stipulato in forma non scritta, l'individuazione di questi soggetti deve essere compiuta sulla base di qualunque altra informazione utile fornita dal vettore o risultante dai documenti, anche commerciali, che accompagnano la merce.⁴⁰

Attenzione: questi soggetti rispondono con una responsabilità propria e concorrente rispetto a quella del conducente e non di tipo solidale: essa si aggiunge, cioè, senza sostituirsi a quella del conducente, autore materiale degli illeciti sopraindicati. La responsabilità dei soggetti di cui sopra, presuppone che la violazione sia già stata accertata e regolarmente contestata, tramite verbale di violazione al C.d.S., al conducente del veicolo.⁴¹

La procedura operativa, da applicare in occasione dell'accertamento di una delle violazioni al C.d.S. sopra riportate, si compone di tre fasi:

1. **Individuare i dati** della filiera;
2. **Verificare la responsabilità** della filiera. Questa responsabilità si concretizza nelle istruzioni che la filiera impartisce al vettore;

³⁹ Art.7, c.7 D. Leg. 286/2005

⁴⁰ Cfr anche la Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006.

⁴¹ Cfr anche la Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006.

3. **Sanzionamento** della filiera.

4.1.1 Individuazione della filiera.

Attenzione: si ricorda che quanto scritto nei cap. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 **NON si applica se il committente e il caricatore SONO PERSONE PRIVATE.**

Se al conducente di un veicolo che sta effettuando il trasporto di merce per conto terzi, è stata contestata una violazione per i seguenti articoli:

- a) articolo 61 (sagoma limite);
- b) articolo 62 (massa limite);
- c) articolo 142 (limiti di velocità);
- d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
- e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

L'operatore di polizia stradale, prima di contestare il verbale della violazione al conducente, procederà all'acquisizione della Scheda di trasporto o del contratto di trasporto, se presente, per individuare le generalità della filiera.

Se questi documenti non sono presenti a bordo del veicolo per qualunque motivo, gli operatori di polizia stradale provvederanno a documentare quanti più elementi possibili, anche sulla base delle dichiarazioni del conducente o di qualsiasi altro documento commerciale che accompagna la merce o che si riferisce al trasporto, allo scopo di identificare compiutamente il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce trasportata e fornire al Comando da cui dipendono ogni altra informazione utile alla ricostruzione dell'attività svolta da ciascuno di essi e del relativo grado di compartecipazione all'illecito contestato al conducente del veicolo.⁴²

4.1.2 Verifica delle responsabilità'.

Con la riforma apportata dalla Legge 120/2010 nella materia dell'autotrasporto, l'accertamento delle eventuali corresponsabilità del committente e del vettore, insieme con l'autore materiale della violazione (conducente del veicolo), possono essere già anticipate in occasione dei controlli sulla strada e non più, come prima delle ultime modifiche legislative, a seguito di una lunga assunzione di informazioni.

Se il contratto non è stato stipulato in forma scritta e non vi sono istruzioni a bordo o nel contratto, il committente e il vettore sono sempre responsabili, in concorso, per la violazione degli articoli (andranno redatti due verbali separati):

⁴² Cfr anche la Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006.

- 142 (velocità)
- 174 (rispetto dei tempi di pausa alla guida di autocarri).

Attenzione: se, però, il Committente ha fornito istruzioni di rispettare il codice della strada e le altre normative di tutela sociale, **e queste istruzioni sono presenti a bordo,** (inseriti nella Scheda di trasporto, oppure allegata alla documentazione equipollente) il committente non è più considerato responsabile. **Le istruzioni non possono essere esibite successivamente né richieste con la procedura di cui all'art. 180 cds.**

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la forma sotto cui possono apparire le istruzioni:

Il vettore nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada deve attenersi al rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale con particolare riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada: art. 142 e art.174. Il Committente declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze poste in essere rispetto a quanto impartito.

Se a bordo del veicolo sono assenti sia il Contratto di trasporto che le istruzioni scritte impartite dal committente al vettore, ma è presente una DICHIARAZIONE del committente in cui questi afferma che il contratto è stato stipulato in forma scritta, si attiva la procedura di seguito descritta.

Il Comando, **entro 15 giorni dalla contestazione** della violazione accertata nei confronti del conducente del veicolo che trasporta merci per conto terzi, deve richiedere **al committente o al vettore**, in quanto chiamati a rispondere in concorso con il conducente, l'esibizione:

1. di un contratto in forma scritta con data certa (*cf. pag 33*);
oppure
2. di un documento scritto con rinvio ad un accordo volontario (*cf. art 5, cc.1 e 2 286/2005*);
oppure
3. in mancanza di quanto sopra, di una documentazione adeguata a dimostrare la corretta gestione del trasporto da parte dei soggetti responsabili.

Attenzione. Se la SDT contiene anche i dati previsti per il contratto di trasporto (*cf. cap. 3.1.3*), essa sostituisce il contratto; pertanto, ai fini della verifica della responsabilità della filiera, in questo caso **non** si può richiedere copia del contratto al committente o al vettore.

Per formulare questa richiesta, il Ministero dell'Interno ha predisposto una lettera di invito, visibile in appendice alla presente dispensa.

Attenzione, la legge prevede espressamente che la richiesta di fornire un contratto in forma scritta, può essere rivolta **al caricatore e al proprietario delle merci solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia stato possibile acquisire la stessa documentazione dal vettore o dal committente**. Inoltre, queste due figure, a differenza del vettore e del committente, **non devono** fornire mai alcuna documentazione giustificativa idonea ad evitare che essi possano essere ritenuti corresponsabili degli illeciti commessi dal conducente. A loro può essere solo fatto l'invito:

- di fornire il contratto di trasporto;
- o, in alternativa, una dichiarazione scritta che lo stesso non è stato redatto.

Il vettore o il committente devono esibire la documentazione richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata contenente l'invito sopraindicato.

- Se, entro i 30 giorni, non è pervenuto nulla.

Devono essere applicate le sanzioni di cui all'art. 180 c. 8 C.d.S., ed entro i 30 giorni successivi (dalla scadenza del termine imposto per presentare la documentazione), bisogna procedere d'ufficio all'applicazione delle sanzioni nei confronti del soggetto, o dei soggetti, inadempienti.

Infatti, l'art. 8 c.4 del D.Leg. 286/2005 stabilisce **che nei confronti di chi non adempie all'obbligo di fornire le informazioni richieste, si applicano SEMPRE le sanzioni del C.d.S.**, a prescindere da qualsiasi valutazione di responsabilità ed effettiva partecipazione all'illecito accertato.⁴³

- Se perviene una copia del contratto redatto in forma scritta.

Ai sensi dell' art.6 c.1 del D.Leg. 214/2008, il contratto che viene fatto pervenire deve recare una **“data certa”**.

La data certa assicura che il contratto di trasporto sia stato effettivamente stipulato il giorno dichiarato e *prima* dell'inizio del trasporto. Una circolare ministeriale⁴⁴ ha stabilito che il contratto di trasporto ha *data certa* nei seguenti casi:

- Stipulazione mediante atto pubblico (art.2699 del codice civile);
- Stipulazione mediante scrittura privata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (artt.2703 e 2704 del c.c.)
- Registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- Ricorso alla c.d. *“autoprestazione postale”*. Tale sistema consiste nel richiedere ad un Ufficio Postale l'apposizione del timbro recante la data direttamente sul documento, con relativa affrancatura con francobolli applicati sul primo foglio e suo annullamento mediante l'apposizione del timbro da parte del medesimo ufficio postale;
- Inoltro del contratto dal committente al vettore mediante *“posta elettronica certificata”*, che certifichi data ed ora dell'invio e della ricezione del documento;
- Apposizione di *“marcatura temporale”* tramite la firma digitale, che ha validità di data certa opponibile ai terzi.

⁴³ Cfr Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006

⁴⁴ Circolare ministeriale congiunta del Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/07/2009 *“Istituzione della scheda di trasporto. Disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo.”*

Se perviene un contratto che non abbia la *data certa*, con le caratteristiche illustrate sopra, il contratto si considera stipulato NON in forma scritta (vedere ipotesi seguente).⁴⁵

Se il contratto arriva con data certa, si passa al suo esame.

Se dal contratto risulta che il vettore e il committente abbiano impartito istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto dei richiamati articoli del C.d.S. anch'essi risponderanno delle violazioni commesse dal conducente, pertanto anche a loro verrà notificato un verbale di violazione al C.d.S. (cfr. 4.1.3)

- Se perviene una dichiarazione auto certificata in cui si dichiara che NON è stato stipulato alcun contratto in forma scritta.

Se arriva tale dichiarazione, né risultano richiamati altri accordi scritti, il vettore e il committente rispondono AUTOMATICAMENTE, in concorso col conducente, SOLO per le seguenti violazioni al CdS:

- Art.142 (velocità);
- Art.174 (osservanza dei tempi di guida).

Non si potranno contestare gli altri articoli C.d.S. illustrati nella tabella n.1 (a meno che uno di questi due soggetti non coincida anche col caricatore).

Attenzione: l'automatismo della sanzione viene meno se il vettore o il committente è in grado di produrre al Comando altra **idonea** documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo o al conducente, riguardo l'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione violata.

Attenzione: Se al momento del controllo in strada, a bordo del veicolo non era presente un contratto in forma scritta né una dichiarazione del committente che tale contratto è stato stipulato, ai fini dell'attività di Polizia Stradale il contratto è considerato non stipulato in forma scritta, con tutte le conseguenze di corresponsabilità automatica che ne discendono. E' irrilevante se, in un momento successivo al controllo stradale, il committente presenti il contratto scritto o dichiarazioni scritte in genere.

⁴⁵ Art.6 c.1 del. D.L.vo 285/2005, così modificato dall'art.1 c.1 del D.L.vo 214/2008

4.1.3 Sanzionamento della filiera.

Dopo aver acquisito tutte le informazioni, se è il caso, si passa all'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni per la filiera, dovranno essere contestate attraverso la redazione di un nuovo verbale nel quale, **facendo riferimento alla contestazione dell'illecito nei confronti del conducente, siano adeguatamente messe in luce le motivazioni e gli elementi sulla base dei quali è emersa la loro responsabilità concorsuale, in qualità di soggetto coinvolto nella filiera.**

Attenzione: Se la violazione accertata prevede **sanzioni accessorie** queste **NON SI APPLICANO ALLA FILIERA.** (vedere l'art. 197 Cds che limita la possibilità di concorso alle sole sanzioni amministrative pecuniarie)

Il nuovo verbale - che deve essere redatto entro i 30 giorni successivi allo scadere del termine indicato nell'invito all'esibizione trasmesso ai soggetti sopraindicati - dovrà essere notificato ai responsabili con le procedure ed entro i termini indicati dall'art.201 C.d.S. ⁴⁶

⁴⁶ Cfr anche la Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006

4.2 Procedure operative per il sanzionamento della filiera in caso di trasporto abusivo.⁴⁷

Oltre che per le violazioni al C.d.S. , la filiera risponde anche per aver affidato la merce ad un vettore abusivo.

E' stata prevista una procedura affinché la filiera non si dichiari estranea e dica "di non aver saputo". Lo strumento operativo è l'art.7 del D.L.vo 286/2005, il quale stabilisce **che il committente, il caricatore ed il proprietario della merce sono puniti con le stesse sanzioni amministrative - previste dall'art. 26 della 298/74 - di chi esercita l'autotrasporto in modo abusivo**, quando affidano l'effettuazione di un autotrasporto di merci ad un vettore:

- Esercente abusivamente l'attività di autotrasportatore ovvero operante in violazione dei limiti e delle condizioni prescritte dal titolo abilitativo;
- Straniero, privo di titolo abilitativo o di licenza per effettuare il servizio sul territorio italiano.

Nel caso della contestazione alla filiera delle violazioni al C.d.S. commesse dal conducente durante il trasporto, era necessario fare una distinzione rispetto alla qualifica giuridica ricoperta dai soggetti (che fossero una impresa oppure dei privati, caso quest'ultimo in cui non vi era alcuna responsabilità⁴⁸).

Allo stesso modo è ora necessario fare delle distinzioni anche per contestare l'affidamento del trasporto abusivo. C'è però una differenza.

Quando si accerta un affidamento merce a vettore abusivo, il committente E' SEMPRE responsabile, che sia un privato, un'impresa o un soggetto pubblico. Cambia però la sanzione.

- Se il committente che affida le merce ad un vettore abusivo è un imprenditore o un esercente di pubbliche funzioni

in questo caso si procederà con:⁴⁹

- **sanzione amministrativa:** da **1549,00** euro a **9.296,00**;
- **sanzione accessoria:** confisca della merce.
- Pagamento in misura ridotta non ammesso.⁵⁰

- Se il committente è un privato:

- **sanzione amministrativa:** da **1549,00** euro a **9.296,00**;
- **NESSUNA SANZIONE ACCESSORIA.**
- Pagamento in misura ridotta non ammesso.⁵¹

NOTE PER L'OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:

⁴⁷ Cfr Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006.

⁴⁸ Cfr Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006.

⁴⁹ ai sensi dell'art.26 c.2, legge n.298/74

⁵⁰ art.60, legge n.298/74

⁵¹ art.60, legge n.298/74

Trasmissione del verbale al Prefetto entro 10 giorni. E' necessario fare una segnalazione agli UMC della provincia di immatricolazione del veicolo.

Attenzione. La sanzione deve essere intestata e contestata al committente.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'affidamento delle merci ad un vettore abusivo o non autorizzato, l'art.7 del D.L.vo 286/2005 prevede inoltre sanzioni per il committente del trasporto che, avendo partita iva o essendo un soggetto pubblico ed in assenza di un contratto stipulato in forma scritta, utilizza un vettore senza acquisire dal medesimo l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, o la dichiarazione di esercizio dell'attività di autotrasportatore, unitamente alla fotocopia della carta di circolazione del veicolo.

La sanzione deve essere applicata al committente per il solo fatto di non aver acquisito l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, o la dichiarazione di esercizio dell'attività di autotrasportatore, e la copia della carta di circolazione; ricorre, perciò, anche nei casi in cui il vettore risulti regolarmente legittimato ad effettuare l'attività di autotrasporto.⁵²

Ai sensi del comma 5 art. 7, del D.L.vo 286/2005 nei confronti del committente che non ha acquisito una dichiarazione del vettore sulla sua regolare iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e la fotocopia della sua carta di circolazione, si applica:

- o **sanzione amministrativa:** da **1549,00** euro a euro **9.296,00**;

Attenzione: se il **contratto di trasporto** è stato **stipulato in forma scritta**, il committente non ha l'obbligo di acquisire la documentazione sopra citata, perché il numero di iscrizione all'albo è uno degli elementi contenuti all'interno del contratto medesimo.

⁵² estratto dalla Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006

5. I documenti del conducente.

A causa del proliferare di varie scuole di pensiero, in materia di sanzioni per la mancanza dei documenti che il conducente deve avere con sé e atti a dimostrare il titolo del suo lavoro, il D. Leg. 214/2008, , ha così modificato l'articolo 12 del D.Lgs. 286/2005, rendendolo più chiaro:

«I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.»⁵³

Pertanto, ad oggi:

I conducenti di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, hanno l'obbligo di recare con sé, durante la guida, idonea documentazione atta a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di autotrasporto.

In mancanza di questa documentazione si applica la procedura prevista all'art. 180, c. 7 e 8 del C.d.S. ai sensi del D.Lgs 214/2008, art. 12 c. 5.

5.1. Titoli occorrenti a bordo in base al ruolo ricoperto del conducente all'interno dell'impresa.

Il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, su specifica delega, ha puntualizzato che cosa si intende per "idonea documentazione" ovvero i vari titoli occorrenti a bordo per ciascuna delle seguenti fattispecie:

CONDUCENTE	DOCUMENTAZIONE
Titolare di impresa individuale	Patente di guida, nonché libretto di circolazione e titolo autorizzativo, quest'ultimo ove previsto, inerenti il veicolo condotto
Socio di società di persone	Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia

⁵³ Art. 1, comma 5, Decreto Legislativo 22 dicembre 2008, n. 214

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"

	trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Collaboratore familiare	Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Associato in partecipazione	Originale o copia autentica del contratto di associazione in partecipazione in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il contratto stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'associante in partecipazione che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Lavoratore dipendente, socio di cooperative di produzione e lavoro, socio di organismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602	Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del conducente. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Lavoro interinale	Copia autentica del contratto di cui all'art. 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in corso di validità.
Lavoratore distaccato o comandato a norma dell'art. 8 della legge 19 luglio 1993, numero 236	Copia autentica dell'accordo sindacale previsto dal medesimo articolo.
Lavoratore distaccato o comandato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavoro	Copia autentica della lettera di distacco o di comando.
Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, c. 2, lettera e), della Legge 23 dicembre 1997, n. 454	Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, tale estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Amministratori di società di capitale	Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del

	consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
--	---

Attenzione. Sussiste l'obbligo di esibire tutta questa documentazione a richiesta degli organi di controllo.

Qualora il dipendente risulti sprovvisto di tali documenti si veda il D.M. 22 maggio 1998, n. 212 :

Conducenti dei veicoli.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto.

1. Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto.
2. In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa locataria.
3. Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l'ufficio dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio o comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito.
4. Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'Ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche.
5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi, l'impresa che risulti aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l'albo in cui l'impresa è iscritta, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

Qualora ad un controllo su strada, il conducente risulti sprovvisto di tale documentazione, l'ufficio dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio o comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo lega all'azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'Ispettorato del lavoro per le opportune verifiche; se risulta aver violato le disposizioni in materia di lavoro, il fatto viene segnalato al comitato provinciale per l'albo, cui è iscritta l'impresa, per le sanzioni disciplinari del caso.

In sede di controllo stradale, l'operatore di polizia stradale deve limitarsi alla redazione dell'apposito verbale di accertamento, dal quale si evinca la presentazione o la mancanza al seguito del titolo del rapporto di lavoro che lega il conducente del veicolo all'impresa.⁵⁴

Attenzione: Inoltre, ai sensi del D.Leg. 214/2008, art.1, c.5 "In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, CdS, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente".

Attenzione: In alternativa alla documentazione indicata nella deliberazione del Comitato Centrale Albo sopra citata, il conducente potrà, ove possibile, al momento dell'accertamento su strada ovvero nei trenta giorni successivi al ricevimento della formale richiesta, fornire all'agente o all'ufficio procedenti una formale dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero, a seconda dei casi, di atto di notorietà (ivi compresa la dichiarazione di conformità all'originale di pubblicazioni, titoli di servizio, atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione). Per la validità della dichiarazione sostitutiva resa dovranno, ovviamente, essere osservate tutte le disposizioni dettate dal DPR n. 445/2000.

IN QUESTO CASO NON SI APPLICANO LE SANZIONI DELL'ART. 180 C.d.S. .

5.2. Documenti da avere a bordo per chi esercita il conto terzi su un veicolo preso a noleggio.

In questo caso, oltre tutta la documentazione descritta sopra, ci deve essere la documentazione per dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa locataria. Infatti:

*"Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, **il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori** dei soggetti a cui' tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni."*⁵⁵

NOTE PER L'OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:

Si applica l'art. 180 CdS, con l'invito ad esibire tale documentazione.

⁵⁴ Questa procedura è stabilita dal art.12, commi 3 e 4, D.M. 212/98

⁵⁵ Art.12, comma 2, Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286

"Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore".

6. Segnalazione delle violazioni in materia di autotrasporto agli enti dello Stato.

La legge obbliga gli organi di polizia stradale a segnalare a determinati enti alcune violazioni commesse dagli autotrasportatori per i seguiti di loro competenza.

La segnalazione delle violazioni è un momento di collaborazione fra gli enti – previsto per legge – molto utile per stroncare i fenomeni di abusivismo e arginare l'attività di alcuni vettori, che operano costantemente oltre i limiti normativi per raggiungere una migliore competitività rispetto ai vettori regolari o una maggiore redditività a scapito della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada .

INFRAZIONI	VEICOLI ITALIANI	VEICOLI STRANIERI (COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI)
<p>CRONOTACHIGRAPO REG. CEE 3820/3821</p> <ul style="list-style-type: none"> •ART. 18 L.727/78 •ART. 19 L.727/78 •ART. 174 C.D.S. •ART. 178 C.D.S. •ART. 179 C.D.S. 	<p>Segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri della provincia di residenza del proprietario del veicolo.</p> <p>(Art. 21 della legge n.727/78)</p> <p>(Artt.174, 178 e 179 C.d.S.)</p>	<p>Inoltro mensile al Servizio Polizia Stradale con modalità di cui alla circolare n.300/A/2/42911/111/20/3 del 27.05.2005, con allegate copie dei verbali.</p> <p>(D.M. 12/7/1995-Trasporti)</p> <p>(Direttiva 88/599/CEE del Consiglio)</p>
<p>AUTOTRASPORTO DI MERCI</p> <p>- ART. 46 L.298/74 (autotrasporto abusivo di merci)</p> <p>- ART. 26 L.298/74 (affidamento di autotrasporto ad impresa abusiva)</p>	<p>Segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri della provincia di residenza del titolare della licenza per trasporto di merci.</p> <p>(Art.60 della legge n.298/74)</p>	<p>Segnalazione a:</p> <p>MINISTERO DELLE . INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI!</p> <p>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI</p> <p>DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE</p> <p>UNITA' OPERATIVA APC 4</p> <p>Via G. Caraci, 36 00157 ROMA</p> <p>(Tei. 064158.4303-Fax 064158.4312)</p> <p>(Art.60 L.298/74)</p>

		Allegare copia del verbale
--	--	----------------------------

<p><u>SOVRACCARICO</u></p> <p>- ART. 10 C.d.S. - ART. 62 C.d.S. - ART. 167 C.d.S.</p>	<p>Segnalazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento per I Trasporti Terrestri della provincia di residenza del titolare della licenza per trasporto di merci.</p> <p>(Art.2) della legge n.298/74)</p>	<p>Segnalazione a:</p> <p>MINISTERO DELLE . INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI!</p> <p>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI</p> <p>DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE</p> <p>UNITA' OPERATIVA APC 4</p> <p>Via G. Caraci, 36 00157 ROMA</p> <p>(Tei. 064158.4303-Fax 064158.4312)</p> <p>(Art.21 L.298/74) Allegare copia del verbale</p>
---	---	---

FINE

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Allegati



Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286

"Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"

Versione coordinata con le modifiche introdotte da:

Decreto Legislativo 22/12/2008 n. 214

Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2010, n. 127, recante *"Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti"*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), e l'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

Art. 1

Finalità

1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Capo, si intende per:

attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;

caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;

proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Art. 3

Superamento tariffe obbligatorie

A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcina per l'esercizio dell'attività di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto è regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:

il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni;

gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56;

il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 novembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;

il decreto del Ministro dei trasporti in data 22 dicembre 1982, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982;

il decreto del Ministro dei trasporti in data 1° agosto 1985, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985.

Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.

Art. 4

Contrattazione dei prezzi

1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

Art. 5

Accordi volontari

1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.
2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono:
3. indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili;
4. previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi;
5. previsione dell'obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell'attività di autotrasporto;
6. previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita;
7. previsione della dichiarazione, da parte dell'impresa di autotrasporto, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;
8. durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;

9. individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi;
10. ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere l'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.
12. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
13. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Art. 6

Forma dei contratti

1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa[1]per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
4. nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
5. numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
6. tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
7. corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
8. luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.
9. i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata[2].
10. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
11. termini temporali per la riconsegna della merce;
12. istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
13. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
14. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.

Art. 6-bis

(Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia).

1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolarsi dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine, il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.
2. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di

franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni, ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui all'articolo 83-bis, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di auto trasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminali ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico, non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi;

Art. 7

Responsabilità del vettore, del committente del caricatore

e del proprietario della merce

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei

limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegata alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

1. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente o un suo delegato alla compilazione, riportano sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allegano alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli auto trasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4;
2. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
 1. articolo 61 (sagoma limite);
 2. articolo 62 (massa limite);
 3. articolo 142 (limiti di velocità);
 4. articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
 5. articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
 6. articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
 7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

Art. 7-bis

Istituzione della scheda di trasporto[3]

1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: "scheda di trasporto", da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli auto trasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto

previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di auto trasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto;

1. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
4. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3, ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7-ter

Disposizioni in materia di azione diretta

(si applicano a partire da un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 103/2010)

1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore;

Art. 8.

Procedura di accertamento della responsabilità.

1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis.
2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.
3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.
4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta

entro il termine indicato.

Art. 9

Usi e consuetudini per i contratti non scritti

1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al comma 1 allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini è effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma 2.

Art. 10

Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.

La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».

Art. 11

Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto

1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.
2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalità e tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualità, nei limiti di quanto previsto al comma 1.

Art. 11-bis.

1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
3. L'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla Questura competente per territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla Questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.
4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

Art. 12

Controllo della regolarità amministrativa di circolazione

1. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della circolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto.

La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1. Ai fini del presente articolo, è fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.
2. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si attengono nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.
3. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.

Capo II

Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.

Art. 13

Finalità

1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 14

Qualificazione e formazione

1. L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
2. Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.».

Art. 15

Campo di applicazione

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 è rilasciata:
2. ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;
3. ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

Art. 16

Deroghe

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti:

2. dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
3. dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
4. dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
5. dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
6. dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
7. dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
8. dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Art. 17

Esenzioni

1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
2. residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
3. residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;
4. cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
5. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalità di cui all'articolo 23, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 18

Qualificazione iniziale

1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:
2. 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2[5];
3. 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115 (24), comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
4. 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;
5. 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
6. 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis.

7. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
8. I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

Art. 19

Carta di qualificazione del conducente

comprovante la qualificazione iniziale

1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso di formazione ordinario o accelerato[6]e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.
2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2-bis. È altresì consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-bis.

1. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati[7]:
2. dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
3. da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis[8].
4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis[9].
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

Art. 20

Formazione periodica

1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.
2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento

per i trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.

5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano già seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni.
6. Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente»;
2. al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del conducente».

Art. 21

Luogo di svolgimento della formazione

1. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti ivi residenti, nonché conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
2. Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti di cui al comma 1, nonché i conducenti residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

Art. 22

Codice comunitario

1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri è conforme al modello previsto dall'allegato II.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida «C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validità della carta.
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida «D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della carta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.
6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia,

possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:

7. il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida;
8. l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
9. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida.

Art. 23

Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.
3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

Art. 24

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

LA MALFA, Ministro per le politiche comunitarie

FINI, Ministro degli affari esteri

CASTELLI, Ministro della giustizia

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

SCAJOLA, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Allegato I al DLG 21.11.2005, n. 286 (previsto dall'articolo 19, commi 2 e 2-bis) (37)

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE



SDT di stampa ministeriale.

SCHEDA DI TRASPORTO

(da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs.286/2005)

A – DATI DEL VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione sociale (1) Ragione sociale (1) Ditta (1) – Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	
Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori	

B – DATI DEL COMMITTENTE (art. 2, comma 1, lett. c – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)	
Partita IVA	

C – DATI DEL CARICATORE (art. 2, comma 1, lettera d – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

D- DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (art. 2, comma 1, lett. e – D.Lgs. 286/2005)

Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa – Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail)		
Partita IVA		

Eventuali dichiarazioni (2)

--

E- DATI MERCE TRASPORTATA

Tipologia	
Quantità / Peso	
Luogo di carico merce	Luogo di scarico

Osservazioni Varie (3)

--

Eventuali Istruzioni (4)

--

Luogo e data compilazione

Luogo e data	Dati compilatore (5)	Firma

-
- (1) Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese individuali
 - (2) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario
 - (3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verificano variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce,..)
 - (4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore
 - (5) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente

Modello ministeriale di richiesta del Contratto di Trasporto.

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO DI POLIZIA PROCEDENTE

Spett.
Via
città cap

Oggetto: Richiesta esibizione di copia del contratto di trasporto stipulato in forma scritta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).

Il giorno alle ore personale dipendente di questo Ufficio ha accertato che il conducente del veicolo targato di proprietà di con il quale si stava effettuando un trasporto nazionale di merci per conto di terzi costituito da ^[1], ha violato le disposizioni di cui all'articolo del Nuovo Codice della Strada.

Dall'esame della documentazione esibita da parte del conducente del veicolo – ovvero ^[2] – è risultato che codesta impresa era committente / vettore / proprietaria delle merci / caricatore delle merci / nell'ambito del trasporto sopraindicato ^[3].

Nella circostanza il conducente non era in grado di esibire il relativo contratto di trasporto stipulato in forma scritta, nonostante a bordo del veicolo fosse stata presente una dichiarazione sottoscritta dal committente / vettore ^[3] che ne attestava l'esistenza.

Quanto sopra premesso, secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo n. 286/2005 **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, codesta impresa vorrà far pervenire allo scrivente Ufficio la copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta.

Si dà avviso che ove tale copia del contratto di trasporto in forma scritta non pervenga entro il termine sopraindicato sarà applicata a suo carico la **sanzione amministrativa prevista dell'art. 180, comma 8, del Nuovo Codice della Strada**.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 286/2005, si comunica che, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, codesta impresa sarà comunque ritenuta responsabile, in concorso con il conducente, della violazione di cui all'art. del Nuovo Codice della Strada per la quale sarà redatto e notificato, nei termini di legge, un nuovo verbale di contestazione a suo carico.

La presente richiesta costituisce comunicazione di avvio del procedimento a suo carico ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Responsabile del procedimento è; presso l'Ufficio potrà richiedere di prendere visione degli atti relativi ^[4].

[1] Indicare merci trasportate.

[2] Indicare il tipo di documento esibito dal conducente ed i relativi estremi. Eliminare la voce che non ricorre.

[3] Eliminare la voce che non ricorre.

[4] Specificare l'indirizzo dell'Ufficio presso il quale si trovano gli atti relativi al procedimento.